



## *Comune di San Felice del Benaco*

*Provincia di Brescia*

*Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010*

*Ufficio P.A./Commercio e Personale – tel. 0365/558603*

*e-mail: commercio-sfelice@mail.phoenix.it*

*Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623*

AREA SERVIZI GENERALI

Servizio Personale

Prot. n. 0572/SIND Anno 2013

**OGGETTO: DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'AREA SERVIZI GENERALI, PERSONALE/PARTE GIURIDICA E DELL'UFFICIO COMPETENTE PER LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTENZIOSO DEL LAVORO, COMMERCIO. Anno 2013**

### **IL SINDACO**

**VISTO** l'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ai sensi del quale "nei Comuni privi del personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

**VISTI** gli artt. 4 e 13 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 55/bis, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prescrive alle Amministrazioni, secondo il proprio ordinamento, di individuare l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari;

**RITENUTO** di dover attribuire al Segretario Comune la funzione di Responsabile dell'Ufficio competente alla gestione dei provvedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;

**DATO ATTO** che il Comune di San Felice del Benaco non annovera nella propria dotazione organica delle figure dirigenziali;

**CONSIDERATO** che il predetto articolo richiede che il Sindaco attribuisca espressamente ai funzionari, nominalmente individuati, le funzioni dirigenziali;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali" ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali";

**VISTO** l'articolo 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali" dal quale si evince che nei Comuni privi di posizioni dirigenziali, in quanto di minori dimensioni demografiche, la responsabilità degli uffici e dei servizi è attribuibile esclusivamente al personale classificato nella categoria D, con il conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato nell'ambito dei limiti definiti dall'articolo 10 del medesimo CCNL, e che, solamente nel caso in cui tali Comuni siano privi di posizioni della categoria D, la responsabilità degli uffici e dei servizi può essere attribuita, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/1990, abrogato e sostituito dall'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B, fermo restando che in tal caso il valore economico della relativa retribuzione di posizione è più contenuto rispetto a quello che compete al personale ascritto alla categoria D;

**PRESO ATTO** che il Sindaco ha la facoltà di attribuire dette funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, da un lato, ed al Segretario Comunale, dall'altro, in quest'ultimo caso in applicazione del citato articolo 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**RAVVISATA** l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dalla norma da ultimo menzionata, designando il Segretario Comunale, quale responsabile dell'Area Servizi Generali, personale, parte giuridica e dell'ufficio competente per la gestione dei provvedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro, commercio, con il conseguente esercizio da parte dello stesso delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per tutto il corso dell'anno 2013;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



## DECRETA

- 1) Di attribuire alla dott.ssa Romanello Laura la responsabilità dell'Area Servizi Generali, personale/ parte giuridica e dell'ufficio competente per la gestione dei provvedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro, commercio, con il conseguente esercizio da parte del predetto Segretario Comunale delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per tutto il corso dell'anno 2013;
- 2) Di attribuire, altresì, le funzioni proprie derivanti dall'applicazione dell'art. 55/bis del D.Lgs. 165/2001, per la gestione dei procedimenti disciplinari e delle norme previste al Capo V del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali 1994/1997.
- 3) Di stabilire che per il perseguimento degli obiettivi previsti nei programmi attinenti l'Area indicati nel performance 2012/2013/2014, aggiornamento degli obiettivi per l'anno 2013 e descritti nel Piano Esecutivo di Gestione e negli altri strumenti programmatici previsti per legge, il Segretario Comunale si avvarrà, in particolare, del personale appartenente a tale Area.
- 4) Di precisare che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto viene fatto espresso riferimento e rinvio alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali nel tempo vigenti, che qui si intendono integralmente riportate.
- 5) Di stabilire che le funzioni attribuite con il presente decreto alla dr.ssa Romanello Laura, in qualsiasi caso di assenza o impedimento dello stesso, vengano automaticamente conferite al Segretario comunale supplente.

San Felice del Benaco, 02 gennaio 2013



Il Sindaco  
(dott. Paolo Rosa)